



Comunicato Ufficiale n.22 del 23 Settembre 2025

Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni della F.I.G.C.	2
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti	2
2.1. Comunicato Ufficiale n° 77 della Lega Nazionale Dilettanti	2
2.2. Comunicato Ufficiale n° 119 della Lega Nazionale Dilettanti	2
2.3. Comunicato Ufficiale n° 120 della Lega Nazionale Dilettanti	2
3. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
3.1. Consiglio Direttivo	2
3.2. Segreteria	2
3.2.1. Rettifica programma anticipi gare.....	2
3.2.2. Svincolo e revoca di tesseramento Comunicato Ufficiale n° 2 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2025/2026.....	2
3.2.3. Rinuncia società Oliena Calcio al Campionato Regionale Allievi "Under 17 fascia A1" stagione sportiva 2025/2026.	3
3.2.4. Rinuncia società Polisport Nuoro al Campionato Regionale Allievi "Under 17 fascia A2" stagione sportiva 2025/2026.	3
3.2.5. Cessata Attività Stagione Sportiva 2025/2026	3
3.2.6. Autorizzazione Tornei.....	3
3.3. Variazioni campo di gioco e orario gare	3
3.4. Modifiche al programma gare	4
3.5. Programma gare	5
4. Risultati Gare	5
5. Giustizia Sportiva	6
5.1. Giudice Sportivo	6

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

– PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330824 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti

2.1. Comunicato Ufficiale n° 77 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n°77 della Lega Nazionale Dilettanti, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia, organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2025/2026.

2.2. Comunicato Ufficiale n° 119 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n°119 della Lega Nazionale Dilettanti, inerente le norme attuative atte a consentire l'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico, in via sperimentale per la stagione sportiva 2025/2026.

2.3. Comunicato Ufficiale n° 120 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n°120 della Lega Nazionale Dilettanti, inerente le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nell'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Comunicazioni del Comitato Regionale

3.1. Consiglio Direttivo

3.2. Segreteria

3.2.1. Rettifica programma anticipi gare

A rettifica di quanto precedentemente pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 20 del 18 Settembre 2025 in relazione al progetto di "**Anticipo al Sabato**", si precisa che le seguenti gare del:

Campionato di 1^a Categoria:

- **Girone "C": Lulese 1981 / Pattada 1974 del 18.10.2025;**
- **Girone "C": Corras Junior Oliena / Lulese 1981 del 06.01.2026**

erroneamente inserite come anticipi al Sabato, verranno disputate come da calendario ufficiale la **Domenica pomeriggio.**

3.2.2. Svincolo e revoca di tesseramento Comunicato Ufficiale n° 2 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2025/2026

Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;

- esaminata la rituale richiesta pervenuta del calciatore giovane Gatti Alessio, nato il 12/06/2012 e tesserato a favore della Società S.S.D. Atletico Cagliari ;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con numero di matricola "**3573903**" emesso dalla Delegazione Provinciale di Cagliari;

dispone la revoca di tesseramento in base al Comunicato Ufficiale n° 2 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2025/ 2026).

3.2.3. Rinuncia società Oliena Calcio al Campionato Regionale Allievi “Under 17 fascia A1” stagione sportiva 2025/2026.

Con nota pervenuta in data 22 Settembre 2025, la Società **Oliena Calcio**, a causa di sopravvenuti problemi di natura organizzativa, comunica la propria rinuncia al Campionato Regionale in oggetto.

Pertanto, le Società del Girone “**B fascia A1**” del campionato a margine, nella giornata in cui avrebbero dovuto incontrare la Società Oliena Calcio osservano un turno di riposo.

3.2.4. Rinuncia società Polisport Nuoro al Campionato Regionale Allievi “Under 17 fascia A2” stagione sportiva 2025/2026.

Con nota pervenuta in data 23 Settembre 2025, la Società **Polisport Nuoro**, a causa di sopravvenuti problemi di natura organizzativa, comunica la propria rinuncia al Campionato Regionale in oggetto.

Pertanto, le Società del Girone “**D fascia A2**” del campionato a margine, nella giornata in cui avrebbero dovuto incontrare la Società Polisport Nuoro osservano un turno di riposo.

3.2.5. Cessata Attività Stagione Sportiva 2025/2026

la seguente società:

Matricola	Denominazione	Comune Residenza	Attività
943529	A.S.D. POLISPORTIVA GAIRO	GAIRO	CALCIO A 11 MASCHILE

ha cessato l'attività riportata nella colonna denominata “**Campionato–Attività**” **epertanto è da ritenersi inattiva**.

3.2.6. Autorizzazione Tornei

È autorizzato il Torneo Regionale denominato “**III° Memorial Mirko Farci**”, organizzato dalla Società ASD Tortolì Calcio e riservato alla Categoria “Under 15”, che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale “**Fra Locci**” di Tortolì il giorno Domenica 28 Settembre 2025.

L'organizzazione del Torneo viene demandata alla Delegazione Provinciale di Tortolì.

3.3. Variazioni campo di gioco e orario gare

CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA

- **A.S.D. PORTOTORRES:** la Società a margine, con decorrenza immediata, disputerà le gare interne sul campo Comunale secondario di Portotorres, sito in Viale delle Vigne.

CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA

- **TAVOLARA CALCIO:** la Società a margine, con decorrenza immediata, disputerà le gare interne sul campo Comunale “**Geovillage**” di Olbia.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “UNDER 17”

- **ATHLETIC SOLARUSSA:** la Società a margine, con decorrenza immediata, disputerà le gare interne sul campo Comunale “**Tharros**” di Oristano.
- **SANTA TERESA GALLURA:** la Società a margine, con decorrenza immediata, disputerà le gare interne sul campo Comunale “**Buoncammino**” di Santa Teresa di Gallura.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “UNDER 15”

- **A.S.D. MARZIO LEPRI TORRES:** la Società a margine, con decorrenza immediata, disputerà le gare interne alle ore **10:30**.
- **A.S.D. NUOVA SAN FRANCESCO:** la Società a margine, con decorrenza immediata, disputerà le gare interne alle ore **9:00**.
- **SANTA TERESA GALLURA:** la Società a margine, con decorrenza immediata, disputerà le gare interne sul campo Comunale “**Buoncammino**” di Santa Teresa di Gallura.

3.4. Modifiche al programma gare

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

- **Gara Taloro Gavoi / Polisportiva Ossese del 12.10.2025:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene anticipata a **Sabato 11.10.2025**, alle ore **16:00**.

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

- **Gara Arzachena Academy / Li Punti Calcio del 24.09.2025:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **17:30**.
- **Gara Bosa / Thiesi del 24.09.2025:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **18:00**.
- **Gara Castelsardo / Atletico Bono del 24.09.2025:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **17:00**.
- **Gara Tharros / Baunese del 28.09.2025:** la gara a margine, causa concomitanza con altra gara di categoria superiore, e per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **18:00**.

CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA

- **Gara Bottidda Calcio / Abbasanta del 27.09.2025:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **17:00**.
- **Gara Macomer Calcio / Siniscola Montalbo del 28.09.2025:** la gara a margine, causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale "**Campo Italia**" di Bosa.
- **Gara Quartu 2000 / Gialeto 1909 del 28.09.2025:** la gara a margine, causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale "**San Giorgio**" di Decimoputzu.
- **Gara Malaspina / Ploaghe 1994 del 05.10.2025:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene anticipata a **Sabato 04.10.2025**, alle ore **16:00**.

CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA

- **Gara Porto Cervo / Alà del 27.09.2025:** la gara a margine, causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale "**Daniele Varchetta**" di Golfo Aranci.
- **Gara San Basilio / Escalaplano del 27.09.2025:** la gara a margine, causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale di "**Siurgus Donigala**".
- **Gara Bolotanese / Bultei del 28.09.2025:** la gara a margine, causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale "**Palmerio Delitala**" di Bolotana.
- **Gara Orani Calcio / Ottana Calcio del 28.09.2025:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene anticipata a **Sabato 27.09.2025**, alle ore **16:00**.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI "UNDER 17"

- **Gara Cosmosassari / Calcio Tortolì del 28.09.2025:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **11:00**.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI "UNDER 15"

- **Gara 1976 Audax Alghero / Folgore Polisportiva del 28.09.2025:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene anticipata a **Sabato 27.09.2025**, alle ore **16:00**.
- **Gara Cagliari Calcio / Sant'Elena Quartu del 28.09.2025:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene anticipata a **Sabato 27.09.2025**, alle ore **15:30**.
- **Gara Cosmosassari / Sassari Calcio Latte Dolce del 28.09.2025:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **9:00**.
- **Gara Futura Calcio Sales / FrassinettiElmas Villasor del 28.09.2025:** la gara a margine, causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale "**Jupiter**" di Pirri, sito in Via Eleonora Fonseca.
- **Gara Lupi Del Goceano / Arzachena Academy del 28.09.2025:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **10:30**.

3.5. Programma gare

PROMOZIONE

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARBOREA	OVODDA	A	24/09/2025 18:30	173 COMUNALE GINETTO NERI E.A.	ARBOREA E.A.	VIA SANT'ANNA 3
CALCIO PIRRI SSD A RL	THARROS	A	24/09/2025 16:00	14 MULINU BECCIU	CAGLIARI E.A.	VIA CRESPELLANI
CANNONAU JERZU PICCHI	GUSPINI CALCIO	A	24/09/2025 16:00	259 COMUNALE JERZU	JERZU E.A.	V.LE A.MELIS-VIA JOSTO MIGLIOR
FRECCIA PARTE MONTIS	UTA CALCIO 2020	A	24/09/2025 16:00	192 COMUNALE MOGORO	MOGORO E.A.	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
SAMUGHEO	TERRALBA FRANCESCO BELLU	A	24/09/2025 17:00	204 PAULES E.A.	SAMUGHEO	VIA PAULES
SELARGIUS	CUS CAGLIARI A.S.D.	A	24/09/2025 16:00	121 COMUNALE VIRGILIO PORCU 1	SELARGIUS	VIA DELLA RESISTENZA (V.LUSSU)
TONARA	CASTIADAS 1973	A	24/09/2025 16:00	298 SU NURATZE	TONARA	VIA SU NURATZE
VECCHIO BORGO S.ELIA	BAUNESE	A	24/09/2025 16:00	38 SU SUERGIU E.A.	CAPOTERRA E.A. SU SUERGIU	VIA SERAFINI
VILLACIDRESE CALCIO	ATLETICO CAGLIARI	A	24/09/2025 18:00	517 STADIO VILLACIDRO E.A.	VILLACIDRO VIA CHIESA	VIA PARROCCHIA/VIA STAZIONE

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARZACHENA ACADEMY C.S.	LI PUNTI CALCIO	A	24/09/2025 17:30	600 STADIO B.PIRINA	ARZACHENA CORRA CILVUNA	LOCALITA' CORRA CILVUNA
BONORVA 1960	SAN GIORGIO PERFUGAS	A	24/09/2025 19:00	336 COMUNALE CHICCHITO CHESSA E.A.	BONORVA E.A.	VIA CAV. VITT.VENETO
BOSA	THIESI	A	24/09/2025 18:00	246 CAMPO ITALIA E.A.	BOSA E.A.	VIALE MARCONI-VIA LAMARMORA
CAMPANEDDA	GHILARZA CALCIO	A	24/09/2025 17:30	312 S.MARIA A.TORRES CAMPANEDDA	SASSARI E.A.BORGATA CAMPANEDDA	REG. CAMPANEDDA (VIA DEI PINI)
CASTELSARDO	ATLETICO BONO	A	24/09/2025 17:00	343 STADIO COMUNALE CASTELSARDO	CASTELSARDO	VIA SEDINI 1
COGHINAS CALCIO	STINTINO	A	24/09/2025 17:30	391 COMUNALE SANTA MARIA COGHINAS	SANTA MARIA COGHINAS E.A.	VIA NASSYRIA
LUOGOSANTO	USINESE	A	24/09/2025 17:00	504 COMUNALE LUIGI LACU	LUOGOSANTO E.A.	S.S.LUOGOSANTO-ARZACHENA KM1
OZIERESE 1926	TUTTAVISTA GALTELLI	A	24/09/2025 19:00	373 STADIO ANGELO MASALA E.A.	OZIERI E.A. PUNTA IDDA	V.SAN LEONARDO

4. Risultati Gare

ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
BUDDUSO	- SANT ELENA QUARTU	2 - 2
CALCIO LANUSEI 1987	- ILVAMADDALENA 1903	2 - 2
CARBONIA CALCIO	- TALORO GAVOI	3 - 3
F.B.C. CALANGIANUS 1905	- FERRINI CAGLIARI ASD	3 - 2
NUORESE CALCIO 1930	- U.S. TEMPIO S.S.D.R.L.	0 - 0
POLISPORTIVA OSSESE	- IGLESIAS CALCIO	0 - 0
SANTA TERESA GALLURA	- CALCIO TORTOLI	0 - 1
VILLASIMIUS	- ATLETICO URI	0 - 1

PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
ATLETICO CAGLIARI	- SAMUGHEO	2 - 3	ALGHERO	- COGHINAS CALCIO	2 - 0
BAUNESE	- CALCIO PIRRI SSD A RL	2 - 3	(1) ATLETICO BONO	- LUOGOSANTO	0 - 2
CASTIADAS 1973	- SELARGIUS	3 - 1	(1) GHILARZA CALCIO	- USINESE	3 - 4
CUS CAGLIARI A.S.D.	- CANNONAU JERZU PICCHI	1 - 2	LI PUNTI CALCIO	- CASTELSARDO	0 - 1
OVODDA	- FRECCIA PARTE MONTIS	4 - 0	(1) OZIERESE 1926	- MACOMERESE CALCIO	2 - 2
TERRALBA FRANCESCO BELLU	- ARBOREA	1 - 0	SAN GIORGIO PERFUGAS	- CAMPANEDDA	Pr.ricorso D
(1) THARROS	- TONARA	2 - 2	STINTINO	- BONORVA 1960	1 - 2
(1) UTA CALCIO 2020	- GUSPINI CALCIO	0 - 3	(1) THIESI	- ARZACHENA ACADEMY C.S.	0 - 1
VECCCHIO BORGIO S.ELIA	- VILLACIDRESE CALCIO	1 - 1	TUTTAVISTA GALLELLI	- BOSA	1 - 2

(1) - disputata il 20/09/2025

(1) - disputata il 20/09/2025

5. Giustizia Sportiva

5.1. Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 23 Settembre 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA C11

GARE DEL 21/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA

PRASTARO ANTONIO (VILLASIMIUS) 1 gara

Dopo il termine della gara rivolgeva frasi ed espressioni ingiuriose nei confronti dei tesserati della società avversaria. Infrazione rilevata dall'AA1.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZEDDA EDOARDO (FERRINI CAGLIARI ASD)

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARE DEL 14/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 14/ 9/2025 SELARGIUS - OVODDA

Il Giudice Sportivo,

- **letti** gli atti di gara, il reclamo tempestivamente interposto dalla A.S.D. Polisportiva Ovodda, la doppia memoria difensiva del Selargius Calcio ed **esaminati** gli allegati al reclamo e alle memorie difensive della reclamata;
- **rilevato che** con tale impugnativa si denuncia la - asserita - posizione irregolare del calciatore del Selargius Reginato Gianluca, in quanto ai sensi del C.U. n. 147/2025, allorché questi militava per ragioni di età nel Campionato Juniores Regionale, era stato squalificato per due giornate e avendone scontata soltanto una avrebbe dovuto scontare la seconda non partecipando alla gara *de qua* – campionato di Promozione - ed invece il Reginato l'aveva giocata, subentrando dalla panchina al 12° minuto del secondo tempo. Riferisce la reclamante che il Reginato non ha più l'età ("*status*" si annota in reclamo) per partecipare al Campionato Juniores, per cui l'unico modo che questo calciatore aveva per scontare la residua giornata di squalifica, ai sensi dell'art. 21, comma 7 C.G.S., era quello di non partecipare alla partita della prima squadra, cioè a quella di cui si discute. Osserva ancora la reclamante, a tal uopo usando dei precedenti della Giustizia Sportiva Nazionale, che ancorché il Reginato possa giocare (anche) nel Campionato Juniores 2025-2026 come "fuori quota", ciò non muta il suo vero status (cioè non essere più in età per giocare "naturalmente" nel Campionato Juniores), di talché il comma 2 dell'art. 21 C.G.S., per il quale, in ragione del principio di "omogeneità" della sanzione, la squalifica va scontata dal calciatore "... *nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento ...*" - ossia la squalifica -

cede il passo al comma 7 dello stesso articolo, pure richiamato dal comma 2, che attiene al principio di “effettività” della sanzione, che si rivolge al caso in cui la squalifica irrogata non possa più essere scontata dal giocatore nel campionato nel quale militava dovendola pertanto scontare non partecipando alla gara ufficiale della “prima squadra”, sia essa la stessa o di nuova appartenenza. Conclusivamente la reclamante, per le ragioni più sopra riassunte, domanda che sia accertata la posizione irregolare del Reginato e, conseguentemente, per la partita in esame sia irrogata la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 a 0 in sfavore del Selargius Calcio e ciò evidentemente ai sensi dell’art. 10 comma 6, lett. a) del C.G.S.;

- **rilevato che** con la doppia memoria scritta il Selargius Calcio domanda il rigetto dell’impugnazione dell’A.S.D. Polisportiva Ovodda sostenendo che (invero a tratti con prosa confusa e poco perspicua): **1)** la consolidata giurisprudenza sportiva sarebbe contraria a quanto eccepito dalla reclamante in ordine a principio di “effettività” delle sanzioni disciplinari; **2)** andrebbe evitata la discrezionalità della società punita su quando e come debba scontare una sanzione irrogata; **3)** il calciatore “fuori quota” non avrebbe un suo status come detto da più di una decisione sportiva federale; **4)** dovrebbe prevalere, nel presente contesto, l’autonomia dell’ordinamento sportivo che porti quindi alla certezza dell’applicazione della sanzione disciplinare; **5)** l’art. 21 C.G.S. – comma 7 – andrebbe letto con riferimento alla garanzia di “effettività” della sanzione disciplinare; **6)** la tesi avversaria intaccherebbe la buona fede e l’affidamento della reclamante, che aveva verificato *ex ante* la posizione del Reginato non trovando in capo a questo calciatore residui di pena (squalifica) ancora da scontare; **7)** la tesi della reclamante, se fosse accolta, lederebbe pure i principi di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni disciplinari; **8)** la giurisprudenza allegata dalla reclamante sarebbe nel senso spiegato nelle proprie difese dal Selargius Calcio e non in quello rappresentato nell’impugnativa dall’A.S.D. Polisportiva Ovodda;
- **considerato** fin d’ora sia che in capo al Reginato, effettivamente, dalla scorsa stagione del Campionato Juniores regionale - 2024/2025 -, pendeva una giornata di squalifica ancora da scontare, sia che la giurisprudenza versata in atti dall’A.S.D. Polisportiva Ovodda ha riguardato casi simili se non uguali a quello in esame che sono stati decisi esattamente come spiegato in reclamo, a guisa che la lettura offerta degli stessi arresti dal Selargius Calcio non è punto conforme ai detti *decisa*;

OSSERVA

- la questione giuridico sportiva portata all’attenzione di questo giudice col reclamo della A.S.D. Polisportiva Ovodda è da sempre fonte di discussione e di disarmonica valutazione decisionale a livello di giustizia sportiva sia territoriale che nazionale. Ne è la prova l’allegazione al reclamo di provvedimenti nazionali frutto di impugnazione, evidentemente, di decisioni rese a livello territoriale da curie inferiori;
- epperò un principio cardine ed imprescindibile del nostro sistema giuridico, non solo a livello sportivo, che quando una norma o una regola concede una “facoltà”, se questa viene esercitata, non la si può punire in alcun modo. Se così non fosse non si potrebbe parlare di “facoltà”, ma di un divieto la cui violazione potrebbe essere foriera di sanzioni;
- non è pertanto tollerabile, per questo giudice, che ad una facoltà disciplinata da una norma o da una regola ed esercitata dal facultizzato segua una qualsivoglia sanzione;
- Reginato Gianluca, il giocatore del Selargius Calcio della cui allarmata posizione irregolare si discute, è nato il 27.02.2005, di talché, giusta il C.U. n. 4 del 31.07.2025 della Delegazione LND di Cagliari (vd. ivi a pagina 4 il paragrafo dedicato al “*Campionato Juniores Under 19*”), era ed è autorizzato, per la stagione 2025-2026, a partecipare quale “fuori quota” alle gare del campionato “Juniores” Under 19; per questo torneo, infatti, le squadre che vi partecipano possono impiegare un massimo di quattro calciatori cd. fuori quota nati dal 01.01.2005 in poi. Trattasi di tutta evidenza di una deroga regolamentare che facultizza le società ad impiegare calciatori un po’ più grandi rispetto all’età canonica prevista pel Campionato Juniores, che, senza detta deroga, a quel campionato non potrebbero certamente partecipare;
- se così è, la questione al tappeto non la si dirime rivolgendo l’attenzione allo status (età) del calciatore, perché per regola generale - limite di età - Reginato Gianluca non sarebbe in alcun modo legittimato a partecipare al Campionato Juniores 2025-2026, ma la citata deroga regolamentare, invece, glielo consente, per cui Reginato Gianluca attualmente può legittimamente partecipare a due campionati: Juniores e Promozione. Ciò significa che il Reginato ben potrebbe (ed anzi deve) scontare la residua giornata di squalifica nel Campionato Juniores (nel quale come detto è legittimato a partecipare), in virtù del più assillante - rispetto a quello dell’effettività della sanzione (comma 7 art. 21 C.G.S.) - principio di “omogeneità della sanzione *ex art. 21 comma 2 C.G.S.*”;
- questo giudice non concorda apertamente con i precedenti citati in reclamo, perché con essi si tende a punire l’esercizio di una legittima facoltà qual è quella di poter giocare come “fuori quota” nel Campionato Juniores;
- non è nemmeno plausibile, per questo giudice, definire la possibilità che un giocatore “fuori quota” possa partecipare legittimamente, come è nel caso di specie, nel Campionato Juniores una scelta “arbitraria” (vd. penultimo capoverso della parte motiva della decisione 0023/CSA-2023/2024 Corte Sportiva d’Appello Federale III Sezione, allegata al reclamo), laddove, in diritto, l’atto arbitrario ha sicuramente un’accezione negativa, perché è arbitrario l’atto che non è punto supportato da norme o regole (si pensi in diritto penale al reato di esercizio

arbitrario delle proprie ragioni ex artt. 392 e 393 c.p.). Quindi, tornando al Nostro, un atto non può mai qualificarsi arbitrario laddove sia facultizzato dalla regola scritta (C.U. n. 4 del 31.07.2025) che preveda che un calciatore "fuori quota" possa ancora giocare nel Campionato Juniores, di talché il fatto che Reginato Gianluca giochi o possa giocare - anche - nel Campionato Juniores non potrà mai essere considerata una scelta "arbitraria", nel senso giuridico più sopra delineato, perché tale scelta è autorizzata da una regola derogatoria di quella generale;

- in definitiva, nel caso che occupa non v'è ragione per non dare attuazione al preponderante disposto di cui al comma 2 dell'art. 21 del C.G.S. ("omogeneità" della sanzione), dato che Reginato Gianluca, proprio perché può, deve scontare la residua giornata di squalifica nello stesso campionato (Juniores) nel quale tale squalifica aveva subito; proprio tale possibilità esclude che la squalifica in parola non sia eseguibile in quel Campionato, né che non sia garantita l'osservanza anche del subalterno principio di "effettività" della sanzione di cui al settimo comma dell'art. 21 C.G.S., dato che Reginato Gianluca non potrà giocare la prima partita in programma del Campionato Juniores e quindi la residua squalifica - una giornata - a quel punto sarà scontata in via di effettività;
- da tutto ciò traspare che Reginato Gianluca ha legittimamente partecipato alla gara in epigrafe non trovandosi certamente in posizione "irregolare";
- la difficoltà di interpretazione delle norme regolatrici la materia del contendere e la giurisprudenza contraria alla presente decisione a cui si è affidata la reclamante, giustificano il mancato addebito del contributo in capo alla "A.S.D. Polisportiva Ovodda".

DELIBERA

- **di respingere il reclamo proposto dalla A.S.D. Pol. Ovodda;**
- **di omologare il risultato conseguito in campo di 3 a 1 in favore della società Selargius Calcio;**
- **di non addebitare il contributo.**

gara del 14/ 9/2025 COGHINAS CALCIO - THIESI

Il Giudice Sportivo,

- vista la PEC inviata il 16.09.2025 dalla A.S.D. Thiesi con oggetto "preannuncio reclamo Coghinas-Thiesi Promozione girone B del 14/09/2025";

- viste le memorie inviate dalla A.S.D. Coghinas Calcio in data 18.09.2025 e regolarmente notificate alla controparte;

Rileva che:

- a seguito della comunicazione dell'Ufficio di Giustizia Sportiva con cui si notificava alle parti la data della pronuncia sul procedimento, la A.S.D. Coghinas Calcio con le proprie memorie evidenziava di non aver mai ricevuto al proprio indirizzo pec né il preannuncio di ricorso, né i motivi dello stesso, chiedendo pertanto che lo stesso venisse dichiarato inammissibile;

Osserva:

- in via preliminare, il preannuncio di ricorso (cui non faceva seguito pec con i motivi), è stato inviato oltre il termine del primo giorno feriale successivo alla gara, prescritto dall'art. 67, comma 1 C.G.S. e lo stesso non risulta essere stato notificato alla controparte come disposto dall'art 67, comma 2 del C.G.S.;

Considerato che le circostanze sopra descritte, ai sensi dell'articolo 67 del C.G.S, rendono il ricorso evidentemente inammissibile e, pertanto, precludono al Giudice il suo esame nel merito;

Visti gli artt. 49, 53 e 67 del C.G.S.

DELIBERA

- **di dichiarare l'inammissibilità del ricorso dalla A.S.D. Thiesi;**
 - **di omologare la gara Coghinas Calcio - Thiesi col risultato conseguito sul campo di 2 a 2.**
- Dispone, ai sensi dell'art. 48 commi 2 e 5 C.G.S., l'incameramento del contributo.**

GARE DEL 21/ 9/2025 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 21/ 9/2025 SAN GIORGIO PERFUGAS - CAMPANEDDA

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. CAMPANEDDA, questo Giudice, ai sensi dell'art.67 del C.G.S., si riserva ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 20/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 23/10/2025

COLOMO FABIO (GHILARZA CALCIO)

Per aver rivolto all'arbitro una frase limitatamente offensiva che, per la esigua portata lesiva, giustifica la misura della sanzione al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.2/a del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CIARDIELLO MARCO (THIESI)

Per aver rivolto all'arbitro espressioni limitatamente offensive che, per la esigua portata lesiva, giustificano la misura della squalifica al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

GARE DEL 21/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 8/10/2025

GAMBAIANI GIUSEPPE (TUTTAVISTA GALTELLI)

TECNICI

SQUALIFICA

CANNARELLA MASSIMO (SELARGIUS) 4 gare

Preparatore dei portieri della squadra, veniva espulso per essere uscito dalla sua area tecnica per protestare con fare minaccioso nei confronti del direttore di gara e mentre abbandonava il terreno di gioco rivolgeva espressioni manifestamente offensive e latamente minacciose nei confronti della terna arbitrale. Sanzione ai sensi dell'art.36, comma 1/a del C.G.S., nella misura del minimo edittale.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANGIONI CRISTIANO (ARBOREA)

RIU FEDERICO GIUS

(CAMPANEDDA)

GANZERLI TRISTAN LUIGI (SELARGIUS)

LACONI ANDREA

(VILLACIDRESE CALCIO)

LE AMMENDE DI CUI AL PRESENTE COMUNICATO, DOVRANNO ESSERE VERSATE ENTRO

15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO

**Il Segretario
A.Devilla**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 23 Settembre 2025.